



*che l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento opportuno,*

VOGLIA

- 1) *dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata, nei termini proposti dallo stesso e validati dal Gestore della Crisi nominato dott.ssa Alessandra Peronetti;*
- 2) *nominare il Liquidatore, per la procedura in oggetto;*
- 3) *disporre che dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriori ed in particolare:*
- 4) *ordinare la consegna o il rilascio dei beni rientranti nel patrimonio oggetto di liquidazione;*
- 5) *disporre idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore, nei pubblici registri;*
- 6) *fixare i limiti di cui all'art. 268, comma 4, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 tenendo presente le esigenze mensili del ricorrente, come meglio evidenziate nella relazione particolareggiata del Gestore.*
- 7) *riunire ai sensi dell'art. 66 C.C.I.A.A. il presente ricorso con quello depositato ..... prevendo tale norma la possibilità che i membri della stessa famiglia possano presentare un unico progetto quando sono conviventi.*

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con due ricorsi depositati il 13. Dicembre 2024 i sig.ri Cantello – Romano, coniugi in regime di separazione dei beni, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Ai ricorsi sono state allegate le relazioni redatte dal Gestore della Crisi, dott.ssa Alessandra Peronetti, la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo delle domande, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale.

Con decreto del 28 gennaio 2025 il Giudice, visto l'art. 66 CCII, ha disposto la riunione della procedura 363-1/2024 a quella precedentemente iscritta al n. 362-1/2024

**La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale dei debitori, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della



domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

### **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché i ricorrenti risiedono in Lazzate (MB) Piazza Lombardia n.17, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

### **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.

Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principi generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore *"... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti<sup>1</sup>, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa *"disclosure"* imposto dal citato art. 4 CCII

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dai debitori persone fisiche non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

---

<sup>1</sup> Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi



- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

I debitori e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo dei ricorsi e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

Le relazioni del Gestore danno atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari e ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale.

La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

**I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**



Come emerge dalle relazioni e dalla documentazione allegata, i ricorrenti Maria Luisa Francesca Romano, è una insegnante e Cantello Michele, è un agente di commercio per la società Curasept spa, sotto forma di ditta individuale non assoggettabile a procedure concorsuali.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato e dell'esigua consistenza immobiliare, della presenza di beni mobili registrati di scarso valore e dell'inesistenza di crediti.

Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo del debitore Cantello Michele è pari ad **€ 262.851,70** così come da tabella che segue.

|                                                   |                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AGENZIA DELLE<br>ENTRATE –<br>RISCOSSIONE         | <b>€ 147.402,87</b><br>(privilegio) | dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it                                    |
| UNICREDIT BANCA<br>S.P.A.                         | <b>€ 100.347,72</b><br>(privilegio) | comunicazioni@pec.unicredit.eu                                           |
| FINDOMESTIC<br>BANCA S.P.A.,<br>ceduto ad AXACTOR | <b>€ 14.228,72</b><br>(chirografo)  | findomestic_banca_pec@findomesticbanca.it<br>pec@pec.axactoritalyspa.com |
| REGIONE<br>LOMBARDIA                              | <b>€ 872.89</b><br>(chirografo)     | Protocollo generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it                   |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b><u>€ 262.851,70</u></b>          |                                                                          |

E il passivo di Maria Luisa Francesca Romano è pari ad € 126.782,65 come da tabella che segue



| CREDITORE                 | IMPORTO                                          | CONTATTO PEC                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| UNICREDIT BANCA S.P.A.    | € 100.347,72<br>(privilegio)                     | comunicazioni@pec.unicredit.eu                        |
| AGOS DUCATO S.P.A.        | € 15.626,71<br>(chirografo)                      | info@pec.agosducato.it                                |
| COMPASS S.P.A.            | € 1.189,50<br>(chirografo)                       | compass@pec.compassonline.it                          |
| REGIONE LOMBARDIA         | € 471,25<br>(chirografo)                         | Protocollo.generale@pec.consilio.regione.lombardia.it |
| IPOTECA SU DEPOSITI FERMO | € 6.657,35<br>(1/3 di 19.972,06)<br>(privilegio) | Dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it                 |
| SPESE CONDOMINIO DI FERMO | € 2.490,12<br>(1/3 di 7.470,37)<br>(chirografo)  | Amministrazionecds@pec.it                             |
| <b>TOTALE</b>             | <b>€ 126.782,65</b>                              |                                                       |

Il patrimonio dei debitori è invece costituito da:

Cantello Michele:

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILI</b>          | Immobile di proprietà al 50% con la moglie in Misinto (MB) vicolo Piave 32A, Foglio 5, mappale 430, sub 707 ( <u>doc. 13 – visura catastale</u> )                                        |
| <b>MOBILI REGISTRATI</b> | Dacia Duster FP391FY ( <u>doc. 14 – visura PRA</u> ).<br>Peugeot targata CP 478BX ( <u>cfr. doc. 6 – denuncia di furto</u> ).                                                            |
| <b>ESTRATTI CONTO</b>    | Conto PostePay n. –5230 ( <u>doc. 15A – estratto conto PostePay</u> ).<br>Conto Unicredit n. –2318 estinto in data 20.11.2021 ( <u>doc. 15B – estinzione conto corrente Unicredit</u> ). |

Romano Maria Luisa Francesca

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILI</b> ( <u>doc. 13 – verifica immobiliare</u> ) | 1. Immobile di proprietà al 50% con la moglie in Misinto (MB) vicolo Piave 32A, Foglio 5, Mapp. 430, Sub. 707;<br>2. Immobile in Fermo, di proprietà per 1/3, con due nipoti: Foglio 4, Particella 375, Sub. 59. |
| <b>MOBILI REGISTRATI</b>                                  | Suzuki Vitara targata FP391FY ( <u>doc. 14 – visura PRA</u> ).                                                                                                                                                   |
| <b>ESTRATTO CONTO</b>                                     | Conto BPM n. –5730 ( <u>doc. 15 – estratto conto BPM</u> ).                                                                                                                                                      |

Il tutto oltre le spese di attivazione della procedura di liquidazione controllata paria € 9.340,43

I ricorrenti hanno esposto che il nucleo familiare si compone dai soli coniugi ricorrenti con redditi del sig. Cantello, agente di commercio per la società Curaspt spa, di € 2.600,00 e della sig.ra Romano, insegnante di scuola primaria, di € 1.700,00.

I ricorrenti hanno, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente devono sostenere in correlazione al mantenimento della famiglia, quantificandole in complessivi euro 3.355,00 mensili come da specifica tabella che segue:



| DESCRIZIONE                     | SPESA DEL NUCLEO<br>FAMIGLIARE |
|---------------------------------|--------------------------------|
| VITTO                           | € 700,00                       |
| CANONE DI LOCAZIONE             | € 700,00                       |
| ASSICURAZIONE AUTO              | € 84,00                        |
| BOLLO AUTO                      | € 40,00                        |
| SPESE USO E MANUTENZIONE AUTO   | € 180,00                       |
| COMMERCIALISTA                  | € 51,00                        |
| CARBURANTE                      | € 620,00                       |
| UTENZE DOMESTICHE ENERGIA E GAS | € 400,00                       |
| TASSE COMUNALI                  | € 150,00                       |
| SPESE CONDOMINIALI              | € 50,00                        |
| SPESE MEDICHE                   | € 130,00                       |
| SPESE IMPREVISTE                | € 200,00                       |
| <b>IMPORTO MENSILE</b>          | <b>€ 3.355,00</b>              |

Di cui € 1.883,00 a carico del Cantello ed € 1.472,00 a carico della sig.ra Romano.

I debitori, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare ed alla capacità reddituale degli stessi formulano una proposta di Piano di Liquidazione come segue:

il sig. Cantello mette a disposizione dei creditori:

- una provvista liquida mensile pari a € 720,00 per un periodo minimo di 3 anni, per un totale di € 25.920, che verrà versata dal ricorrente dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura liquidatoria. Si rileva che allo stato tale importo mensile rappresenta il massimo sforzo finanziario sostenibile per la famiglia Cantello/Romano;
- versamento della disponibilità sul conto corrente come indicato dal Giudice;
- l'immobile di proprietà dei coniugi, già sottoposto ad esecuzione immobiliare R.G. 453/2023 Tribunale di Monza, e venduto all'asta in data 26 luglio 2024 al prezzo di € 54.702,00 la cui quota di proprietà del Sig. Cantello ammonta ad € 27.351,00;
- i beni mobili contenuti nell'appartamento oggetto di esecuzione.

La sig.ra Romano mette a disposizione dei creditori:



- una provvista liquida mensile pari a € 400,00 per un periodo minimo di 3 anni, per un totale di € 10.800,00, che verrà versata dal ricorrente dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura liquidatoria. Si rileva che allo stato tale importo mensile rappresenta il massimo sforzo finanziario sostenibile per il nucleo familiare.
- l'immobile di proprietà dei coniugi, già sottoposto ad esecuzione immobiliare R.G. 453/2023 Tribunale di Monza, e venduto all'asta in data 26 luglio 2024 al prezzo di € 54.702,00 la cui quota di proprietà ammonta ad € 27.351,00;
- i beni mobili contenuti nell'appartamento oggetto di esecuzione;
- la quota di un 1/3 dell'immobile sito nel comune di Fermo, del valore di circa € 10.000,00, da cui dovranno sottrarsi le spese condominiali arretrate, in quanto i proprietari delle altre quote

Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite.

La causa del sovraindebitamento è da ascrivere all'attività di agente di commercio del sig. Cantello che non riusciva ad assolvere, con gli emolumenti percepiti, alle spese legate alla propria professione e ciò lo ha portato ad indebitarsi con il fisco, che ha intrapreso una procedura esecutiva nei confronti del suo conto corrente. Da quel momento i coniugi non sono più riusciti a pagare le rate del mutuo casa che veniva pignorata e venduta all'asta e a pagare i debiti fiscali.

In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale dei debitori, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

#### **L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali**

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dai debitori ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione



di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

- 1) **dichiara** aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di Michele Cantello, C.F. CNTMHL64S20D231N, nato a Cusano Milanino (MB) il 20/11/1964, residente a Lazzate (MB) Piazza Lombardia n. 17 e di Maria Luisa Francesca Romano, C.F. RMNMLS63C47E514P, nata a Legnano (MI), il 07.03.1963, residente in Lazzate (MB) Piazza Lombardia n. 17, e procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Caterina Giovanetti**;
- 3) **nomina** liquidatore la dott.ssa **Alessandra Peronetti**, (c.f. PRNLSN66P45F704S, con studio in **Monza, l.go XXV Aprile n. 6 pec dott.ssa.alessandra.peronetti@legalmail.it**;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
- 5) **ordina** ai ricorrenti ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Dacia Duster tg FP391FY **che sarà venduta alla fine della liquidazione prima della chiusura della procedura**;
- 7) visto l'art. 270, c.2 lett. e), CCII a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
- 8) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 9) **dispone** che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:
  - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
  - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
  - proceda, non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4,



procedendo a sopralluogo nell'immobile di Lazzate (MB) piazzale Lombardia n. 17, costituente l'abitazione familiare, e **in tutti gli, eventuali, immobili occupati a qualsiasi titolo dai debitori** e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Caterina Giovanetti

